

EMENDAMENTO

Art. 29

Dopo l'articolo 29 aggiungere l'articolo seguente:

Art. 29- bis. All'articolo 1, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

"dopo le parole "impianti già autorizzati" sono inserite le parole "o con procedura di autorizzazione già avviata"".

Enrico Musso

Motivazioni:

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 1117, si afferma:

"Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge , ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118".

La successiva finanziaria 2008, Legge 244/2007, nell'art. 2, comma 136 e 137 ribadisce quanto stabilito nella finanziaria precedente:

136. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27/09/2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge del 27/12/2006, numero 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

137 . La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge numero 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, e' completa dal ministro per lo sviluppo economico, sentite le commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Diverse Società hanno investito in progetti finalizzati a produrre energia pulita a basso costo, sensibili a due problemi impellenti per la comunità: la salvaguardia ambientale, e la diminuzione della spesa energetica a carico delle famiglie. Le stesse Società hanno poi sviluppato i suddetti progetti nella realizzazione di centrali a energia rinnovabile ma per lungaggini burocratiche hanno avuto i permessi dopo il 31/12/2006 - anche se la richiesta di autorizzazione è stata fatta precedentemente e nei termini e tempi corretti - esse non hanno quindi diritto a richiedere i certificati in oggetto.

La presente proposta è volta dunque a permettere anche alle società che nei primi mesi del 2007 hanno ricevuto l'autorizzazione (piuttosto che nel dicembre 2007) a godere dei vantaggi fiscali e degli incentivi derivanti dalla presente norma.

E' altresì importante evidenziare i vantaggi per la comunità; il risparmio economico porterebbe un risparmio del 10/15 % sulla bolletta e la totale eliminazione delle spese manutentive della caldaie ecc. ecc.

In ultimo e non meno importante il rispetto dell'ambiente, per quanto riguarda l'inquinamento ci sarà un abbattimento delle polveri notevole, considerando che attualmente ci sono circa 250 caldaie obsolete funzionanti da circa 30/35 anni che verranno dismesse.

Enrico Musso